

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2629

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NICCOLI, GIADRESCO, DAMICO, MASCHIELLA, MILANI,
BRINI, BASTIANELLI, CARDIA, GAMBOLATO, POCETTI,
FEDERICI, LIZZERO, GIANNINI, D'ANGELO, ACCREMAN,
GIOVANNINI, GASTONE, CARRI, FIORIELLO**

Presentata il 20 dicembre 1973

Istituzione dei Centri per il commercio con l'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nonostante gli scambi con l'estero dal dopoguerra ad oggi abbiano costituito la componente più dinamica per lo sviluppo della nostra economia, essi sono caratterizzati da profondi squilibri di struttura.

La ricerca di nuove misure e strumenti legislativi per una politica del commercio estero non può non partire dalla constatazione che il tessuto produttivo del paese è costituito da circa 500 mila piccole e medie aziende e che l'obiettivo primario è quello di aumentare e stabilizzare la loro partecipazione agli scambi con l'estero. Infatti su 40 mila aziende che agiscono *import-export*, 600 coprono da sole il 60-70 per cento dell'esportazione italiana.

Irrobustire la presenza delle medie e piccole aziende negli *import-export* del paese significa, con aderenza alla realtà economica nazionale, favorire l'affermarsi e lo svilupparsi di tutte quelle capacità produttive ampiamente presenti su tutto il territorio nazionale; significa assicurare uno sviluppo più stabile alla nostra economia.

Promuovere questa tendenza significa darsi degli strumenti articolati territorialmente, ma anche idonei a coinvolgere nella costruzione di obiettivi strategici in un rapporto bilaterale di informazione-decisione, la piccola e media industria.

Non quindi una politica che cali dall'alto sotto la forma di organi di decentramento amministrativo già viziati in sé di concezioni burocratiche di generico intervento e legati a strutture preesistenti, che non sarebbe recepita dalle specifiche realtà della mappa produttiva italiana, né direttive scelte sganciate da obiettivi generali di sviluppo, ma un processo coordinato che saldi le esigenze di un equilibrato sviluppo territoriale, già di per sé differenziato da regione a regione, alle più generali esigenze del paese.

D'altro canto va evitata una presenza a livello locale ripetitiva di iniziative e compiti già svolti al centro e affetti da limiti di impostazione verticistica. Per esempio l'organizzazione di fiere e missioni a livello regionale, quando è ormai chiaro che l'uso di tali strumenti promozionali è di scarsa incidenza e

che è necessario utilizzare strumenti e tecniche più rispondenti allo scopo di intervenire a monte delle decisioni delle aziende.

L'esigenza avvertita nel settore del commercio estero relativamente agli interventi pubblici riguarda la loro capacità di legarsi alle reali esigenze del paese da un lato e dall'altro di orientarli verso degli obiettivi qualificanti sotto il profilo dello sviluppo economico.

Uno strumento quindi, che sia di collegamento per lo scorrimento delle informazioni dalla periferia verso il centro e da questo alla periferia è strettamente indispensabile per la costruzione di una efficace politica del commercio estero.

La regione può e deve divenire il fulcro di questo processo di raccordo fra centro e periferia, dando vita ad organismi atti a stimolare e recepire esigenze territoriali ed in grado di collegarsi con gli organi decisionali centrali per garantire unitarietà di indirizzi e di decisioni nazionale.

Pertanto il Centro per il commercio con l'estero deve agire come punto di raccolta fra le indicazioni che divengono dal vertice

(CIPE, Ministeri, CNEL, Mincomes, ICE, Associazioni di categoria) e le esigenze che vengono dalla base territoriale (aziende, ecologia, tendenze merceologiche, ecc.).

Nel Centro per il commercio estero così inteso vengono a coesistere, integrandosi, sperimentati momenti di presenza nel commercio internazionale ed una realtà di coagulazione regionale che esprime dal vivo e su base locale la piccola e media iniziativa imprenditoriale. Questa saldatura soltanto potrà garantire originali tentativi di rafforzata presenza italiana nel commercio internazionale.

Si ritiene che la struttura del centro debba essere notevolmente snella, per evitare fenomeni di burocratizzazione e nel contempo favorire tutti gli apporti della realtà economica nella quale il Centro è chiamato ad operare. Infatti le caratteristiche del nostro sistema economico sono, come è noto, molto differenziate da regione a regione. Garantire quindi delle strutture aderenti alle realtà locali significa poter individuare i problemi specifici delle regioni e porgere conoscenze più ampie agli organi centrali preposti alla direzione del commercio con l'estero.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Presso ogni regione sono istituiti Centri per il commercio con l'estero aventi autonomia amministrativa.

Compito dei Centri è di promuovere gli scambi con l'estero attraverso azioni da svolgere nell'ambito regionale, specialmente nei confronti dell'artigianato e delle piccole e medie imprese.

I Centri svolgono le proprie attività in conformità ai piani di sviluppo regionale e si avvalgono della collaborazione di tutti gli organismi pubblici e privati aventi attinenza in materia di commercio estero, in particolare del Ministero del commercio estero e degli uffici centrali, periferici ed all'estero dell'ICE.

ART. 2.

Sono organi dei Centri per il commercio con l'estero:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo.

ART. 3.

Il presidente del Centro è nominato dal consiglio regionale.

Il consiglio direttivo è composto da tre rappresentanti nominati dalla giunta regionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative nell'ambito regionale, da un rappresentante designato dalle camere di commercio della regione, dal direttore del Centro nominato dal Ministro del commercio con l'estero.

ART. 4.

Spetta al consiglio direttivo del Centro, nell'ambito delle direttive generali determinate dal Ministero del commercio con l'estero:

1) indicare le azioni utili per il raggiungimento dei fini del Centro compatibili con i piani di programmazione regionale;

2) predisporre i programmi di attività partecipando a tutte le fasi delle iniziative promozionali adottate in campo nazionale da organismi pubblici;

3) promuovere le creazioni di commissioni e di gruppi di lavoro con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in merito all'attività del Centro, favorendo la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate, di singoli operatori economici, di associazioni imprenditoriali, di amministratori comunali e regionali, di istituti di ricerca ed organismi pubblici e privati;

4) promuovere lo sviluppo di forme cooperative, consorziali anche finanziarie stimolando la ricerca e lo studio dei problemi di commercio con l'estero a livello delle unità operative;

5) approvare le direttive particolari che il Centro deve eseguire nell'espletamento delle sue funzioni.

ART. 5.

Direttore del Centro è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero un funzionario della carriera direttiva scelto tra il personale dell'Istituto per il commercio estero.

Spetta al direttore del Centro attuare le decisioni del consiglio direttivo.

Per il funzionamento il Centro si avvale di personale, nella misura strettamente indispensabile, del Mincomes, dell'ICE, delle regioni e delle camere di commercio che abbia specifica esperienza in commercio estero.

ART. 6.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le regioni determinano con proprie norme legislative l'organizzazione, le modalità di funzionamento, le competenze e la formazione degli organi dirigenti dei Centri di commercio con l'estero garantendo la partecipazione delle organizzazioni sindacali, professionali di categoria e cooperative alla loro attività.

Il Consiglio regionale approva lo statuto, i programmi, i bilanci di previsione e i conti consuntivi del Centro per il commercio con l'estero e ne controlla la gestione.

ART. 7.

I mezzi finanziari per il funzionamento dei centri per il commercio sono costituiti da:

a) contributi da parte del Ministero del commercio con l'estero da concedersi con le modalità previste dalle leggi 29 ottobre 1954, n. 1083, e 12 febbraio 1965, n. 51;

b) contributi delle regioni.

ART. 8.

Per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 7 è autorizzata a partire dall'anno finanziario 1974 la spesa annua di lire 400 milioni.

Alla copertura dell'onere derivante dalla spesa medesima si farà fronte, nell'anno finanziario 1974 con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro, è autorizzato ad approvare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.